



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia Barletta Andria Trani

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 66 del 29/07/2026**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.**

L'anno 2026 il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 16:00, nella Sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in **via ordinaria** di **Prima convocazione**, sotto la Presidenza dell'**Avv. Fabrizio Ferrante** con l'assistenza del **Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri non contrassegnati.

N.	NOME	PRESENZA
1	GALIANO MARCO	X
2	GUARRIELLO ANGELO	
3	MARINARO GIACOMO	X
4	FERRANTE FABRIZIO	X
5	COGNETTI DOMENICO	X
6	CUNA FEDERICA	X
7	PALMA AMALIA	X
8	FABBRETTI INES MARIA	X
9	VENTURA NICOLA	
10	SANTORO DANIELE	X
11	PIZZICHILLO GIOVANNA	X
12	DI CUGNO SABRINA	X
13	CORRARO FELICE	X
14	SCIALANDRONE MARIANGELA	X
15	GIUSTO FRANCESCO	X
16	LESTINGI FRANCESCA	X
17	BRIGUGLIO DOMENICO	
18	CORALLO FRANCESCO	X
19	DI LEO GIOVANNI	X
20	BEFANO ANTONIO	X
21	DI GREGORIO MICHELE	
22	ZITOLI FRANCESCA	X
23	TOPPUTO VINCENZO	X
24	GARGIUOLO ROBERTO	X
25	GELSO ORNELLA	X
26	COZZOLI EMANUELE	X
27	DE TOMA PASQUALE	X
28	MERRA RAFFAELLA	X
29	CENTRONE MICHELE	X
30	LOCONTE ANTONIO	X
31	CORMIO PATRIZIA	X
32	RUGGIERO CARLO	X
33	UVA ROSA	X

PRESENTI:
29

ASSENTI: 4

Il Presidente Fabrizio Ferrante enuncia la **proposta n. 72 del 15.07.2026, iscritta al punto 7 dell'ordine del giorno**, avente per oggetto: **Approvazione delle tariffe e delle agevolazioni della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2026.**

Relaziona sul provvedimento in approvazione l'Assessora Paola Covelli.

Intervengono i Consiglieri Francesca Zitoli, Emanuele Cozzoli, Giovanni di Leo, Raffaella Merra e Giacomo Marinaro.

Rispondono ai quesiti posti dai Consiglieri intervenuti la Dirigente dell'Area Economico Finanziaria dott.ssa Loredana Napolitano ed il Sindaco Marco Galiano.

Terminata la discussione sul punto segue la controreplica dei Consiglieri Ornella Gelso, Giacomo Marinaro e Raffaella Merra.

Il Presidente Fabrizio Ferrante, comunica all'Assise che è stato presentato un emendamento (prot.n. 55900 del 28.07.2026) a firma del Consigliere Giacomo Marinaro e invita lo stesso a darne lettura.

Il Presidente legge il parere non favorevole dell'emendamento presentato, a firma della Dirigente dell'Area Economico Finanziaria dott.ssa Loredana Napolitano, nonché del Funzionario Responsabile TARI dott.ssa Cecilia Barbera.

Interviene nuovamente il Sindaco ed il Consigliere Marinaro per controreplica.

Il Presidente chiede nuovamente l'intervento della dott.ssa Napolitano ed anche quello del Segretario Generale Francesco Lazzaro, al fine di esplicitare meglio il non accoglimento dell'emendamento proposto. In particolare il segretario generale evidenzia che revisione delle agevolazioni tariffarie richiede una modifica regolamentare che allo stato non può essere trattata, ma può essere avviata sin dal mese di settembre per poter entrare in vigore il 1 gennaio 2027; in tal modo sarebbe possibile da un lato tener conto degli impatti finanziari già in sede di predisposizione del bilancio di previsione, da approvarsi entro dicembre, dall'altro essere nelle condizioni di rispettare il termine ordinario del 28 febbraio per la presentazione delle richieste di agevolazione da parte dei contribuenti.

il Sindaco condivide quanto detto e proposto dal Segretario Generale.

Il Consigliere Giacomo Marinaro, alla luce del percorso proposto dal Segretario Generale e di quanto dichiarato dal Sindaco, comunica il ritiro dell'emendamento.

Non essendoci altri interventi la proposta viene posta ai voti con dispositivo elettronico, ed è approvata con 18 voti favorevoli e 11 contrari resi dai 29 Consiglieri presenti al momento del voto, come da allegato *report* prodotto dal sistema automatizzato.

Con lo stesso esito, a seguito di separata votazione espressa per alzata di mano, il provvedimento è reso immediatamente eseguibile ex art.134, 4° comma T.U. 267/00.

La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*”, riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Trani è presente l'Agenzia territoriale della Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) quale Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.397/R/rif/2025.

Rilevato che con propria deliberazione nr. 161 del 14.07.2026 il competente Ente di Governo dell'ambito, AGER Puglia, ha validato il PEF 2026-2029 per il Comune di Trani, riconoscendo una tariffa complessiva di € 12.332.307,00, a cui vanno sottratte le entrate di cui al comma 4.5 della Det. 01/DTAC/2025 di ARERA, per una tariffa finale di € 11.613.625,00 così ripartita:

- COSTI FISSI € 4.575.183,00;
- COSTI VARIABILI € 7.038.442,00.

Considerato che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 65 del 29 luglio 2026 ha preso atto della determinazione nr. 161 del 14.07.2026 con cui AGER ha approvato la predisposizione del PEF, nonché la procedura di validazione del medesimo Piano Economico Finanziario per l'anno 2026-2029 del Comune di Trani.

Visti:

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31.05.2023 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare l'art. 13 del citato Regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*.

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2026-2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario.

Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2026, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e successivamente aggiornata fino alla deliberazione n. 397/2025, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano Economico Finanziario (PEF). Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di*

referimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”.

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2026 del Comune di Trani, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”, ammonta a 41,05 e il costo unitario effettivo – Cueff €/cent/kg – (a-2) pari a 41,41.

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui agli articoli 24 e 25 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 71% a carico delle utenze domestiche;
- 29% a carico delle utenze non domestiche;

che pertanto, nell'ambito della presente approvazione sono assunti le motivazioni, il sistema di costi e relativa ripartizione, nonché le tariffe (all. “B” e “C”) e relativi coefficienti K (all. “A”) di cui ai relativi allegati “A”, “B” e “C”, al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Richiamato inoltre il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31.05.2023, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune.

Dato atto che la copertura delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni previste **agli artt. 19-20-21-22-23-24-25** del vigente Regolamento Comunale per la disciplina del tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta attraverso appositi stanziamenti di spesa e ripartendo l'onere della parte eccedente sull'intera platea dei contribuenti e che per l'anno 2026 risultano essere le seguenti:

- le riduzioni di cui agli **artt. 19-20-21-22-23 del Regolamento TARI** vengono poste a carico delle tariffe TARI;
- le eventuali ulteriori agevolazioni ed esenzioni di cui al **Regolamento TARI di cui agli artt. 24-25** saranno finanziate con specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio.

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche

di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e al netto della quota di gettito dell'imposta di soggiorno che finanzia i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, di approvare le tariffe della TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge

22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo

articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia BAT sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti.

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti.

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2025 è riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2026.

Considerato che per l'anno 2026 con Delibera di Giunta n. 33/2026 sono state stabilite le seguenti scadenze di pagamento TARI:

- 1^a rata in acconto (pari al 25% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI 2025) entro il 30 giugno 2026;
- 2^a rata in acconto (pari al 25% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI 2025) entro il 31 agosto 2026;

con possibilità di versamento in unica soluzione dell'acconto entro il 30 giugno 2026;

- 3^a rata a congruaglio entro il 30 ottobre 2026;
- 4^a rata a congruaglio entro il 31 dicembre 2026;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 ottobre 2026.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, avv. Loredana Napolitano;
- ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 il parere dell'Organo di Revisione.

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con gli esiti delle votazioni proclamate dal Presidente di seduta e riportate in premessa del deliberato

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui agli allegati "B utenze domestiche" e "C utenze non domestiche" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:

- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia Barletta-Andria-Trani nella misura del 5%;
- le componenti perequative UR1,a, UR2,a e UR3,a pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;

di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni costo sulla TARI di cui agli articoli 24 e 25 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvate dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 e quantificate in € 251.804,60 trovano copertura nel bilancio 2026;

di dare atto, altresì, che le scadenze di pagamento previste con Delibera di Giunta n. 33/2026, per le rate relative al solo anno 2026:

- 1^a rata in acconto (pari al 25% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI 2025) entro il 30 giugno 2026;
- 2^a rata in acconto (pari al 25% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI 2025) entro il 31 agosto 2026;

con possibilità di versamento in unica soluzione dell'acconto entro il 30 giugno 2026;

- 3^a rata a congruaglio entro il 30 ottobre 2026;
- 4^a rata a congruaglio entro il 31 dicembre 2026;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 ottobre 2026;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge.

Il Presidente del Consiglio
Avv. Fabrizio Ferrante

Il Segretario
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art .20 e 21 D.lgs 82/2005.)



COMUNE DI TRANI
Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2026

TARIFE UTENZE DOMESTICHE
(METODO NORMALIZZATO)

Utenze Domestiche	PARTE FISSA (Tariffa € al mq.)	PARTE VARIABILE (€ annuo)
Utenza domestica (1 componente)	€ 1,29	€ 125,72
Utenza domestica (2 componenti)	€ 1,49	€ 230,49
Utenza domestica (3 componenti)	€ 1,59	€ 272,40
Utenza domestica (4 componenti)	€ 1,63	€ 293,35
Utenza domestica (5 componenti)	€ 1,65	€ 314,30
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	€ 1,65	€ 356,21



COMUNE DI TRANI
Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2026

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE METODO NORMALIZZATO

Categorie UtENZE non Domestiche come da Allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158
(modificato dall'art. 58-quinques del DL n. 124/2019 conv. con legge n. 157/2019)

	Attività	Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1,19	€ 1,87
2	Cinematografi e teatri	€ 0,63	€ 0,98
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,83	€ 1,32
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,40	€ 2,22
5	Stabilimenti balneari	€ 1,02	€ 1,62
6	Esposizioni, autosaloni	€ 1,08	€ 1,57
7	Alberghi con ristorante	€ 1,91	€ 3,98
8	Alberghi senza ristorante	€ 1,95	€ 3,09
9	Case di cura e riposo	€ 1,99	€ 3,15
10	Ospedale	€ 2,50	€ 3,93
11	Uffici e agenzie	€ 2,12	€ 3,33
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	€ 1,50	€ 2,35
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 2,03	€ 3,19
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 2,65	€ 4,19
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 1,59	€ 2,50
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 2,98	€ 4,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	€ 2,73	€ 4,29
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,88	€ 2,93
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,44	€ 3,82
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,78	€ 2,71
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,74	€ 2,71
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	€ 6,44	€ 10,15
	- idem utenze giornaliere		
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 5,50	€ 7,60
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 5,87	€ 7,63
	- idem utenze giornaliere		
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 4,62	€ 7,29
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 4,30	€ 7,31
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 8,38	€ 10,15
28	Ipermercati di generi misti	€ 4,76	€ 8,13
29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 6,35	€ 10,00
30	Discoteche, night-club	€ 1,46	€ 2,31